DID/177/R/2025

DID/1345/S/2024

CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DEL SEMESTRE DI PRATICA FORENSE

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

E

L'UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA

Visti gli articoli 40 e 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 *(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)*, ed in particolare il comma 6, lettera d) dell'art. 41, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

Visto l'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 *(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n.247)*;

Vista la Convenzione quadro del 23 gennaio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche sottoscritta in data 24 febbraio 2017 e in ossequio ai parametri in questa definiti;

Considerato che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Guglielmo Marconi di Roma è istituito ed attivato il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza - LMG – 01)

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) i requisiti necessari per richiederne l'ammissione e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente Convenzione si intende per:
   a) *"Legge"*: la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 *(Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)*;
   b) *"Regolamento"*: il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 *(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247)*;
   c) *"Consiglio dell'Ordine"*: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

d) *"tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'art. 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lett. a) e d), 8, 10 e 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
e) *"corso di laurea"*: il corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG – 01);
f) *"Università"*: Università Guglielmo Marconi di Roma;
g) *"CFU"*: crediti formativi universitari
h) *"corsi di formazione"*: corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'articolo 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 attuato con Decreto del Ministero della Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

Articolo 3

Requisiti di ammissione all'anticipazione del tirocinio

1. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente:
   - in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea;
   - che abbia ottenuto il riconoscimento dei crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto Privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto Penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. Gli esami divisi in due moduli dovranno essere sostenuti entrambi.
3. Qualora non fosse previsto nel piano di studi dello studente, l'esame di Diritto Privato potrà essere validamente sostituito dall'esame di Diritto Civile (entrambi i moduli).

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
   a) Da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti o certificazione rilasciata dall'Università attestante l'iscrizione universitaria ed il possesso dei requisiti di ammissione all'anticipazione del tirocinio:
      - Di cui all'articolo 3 della presente Convenzione;
      - Di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g), ed h) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

      Potrà essere validamente prodotta la dichiarazione messa a disposizione dall'Università e scaricabile dal portale telematico.
   b) Dalla dichiarazione del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, su carta intestata dello studio legale;
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il Consiglio dell'Ordine e l'Università possono convenire l'istituzione e l'organizzazione di corsi ai sensi dell'art 2 co. 6 del Decreto 9 febbraio 2018 n. 17.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del laureando nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del medesimo Regolamento è ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del suddetto Regolamento.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti ed il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza, non provvede entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della Legge 31 dicembre 2012, n.247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2012, n.247, ed è soggetto al potere disciplinare dei componenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6

Convalida del semestre

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno dodici udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle

controversie e alla redazione di atti e pareri (almeno 3 atti e 3 questioni giuridiche da argomentare ampiamente in punto di diritto).

Articolo 7

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione viene stipulata senza soluzione di continuità con la precedente, ha una durata di cinque anni e si intende tacitamente rinnovata ove non sia richiesta espressamente la revoca da una delle Parti.

Articolo 8

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della Legge 31 dicembre 2012, n.247, del Regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 e Convenzione quadro del 23 gennaio 2023 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.

Roma, lì .....

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Università degli Studi Guglielmo Marconi
Il PRESIDENTE
(Dott. Alessio Accinanni)

UNIVERSITÀ TELEMATICA G. MARCONI
UNIVERSITÀ TELEMATICA G. MARCONI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Il Presidente

Avv. Paolo Nesta